

ORDINANZA N. 2/2022/AMB

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

**Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 D.lgs. 152/2006.
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITA' "PECOL DEI LUPI" IN
COMUNE DI CORMONS (GO). MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER
GARANTIRE LA TUTELA DELLE MATRICI AMBIENTALI E DEGLI ASPETTI IGIENICO-
SANITARI. CHIUSURA DELLA DISCARICA.
INTEGRAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, ORDINANZA N.
03/2021/AMB DEL 24/12/2021.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che con ordinanza n. 03/2021/AMB, adottata in data 24/12/2021 d'intesa con il Ministro per la Transizione Ecologica, si è ordinato, alla società ISONTINA AMBIENTE S.R.L. [nel seguito, "la società"], di procedere alla chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cormons (GO), loc. Pecol dei lupi, secondo il progetto approvato con D.G.p. n. 267/2009, ovvero secondo un'eventuale variante dello stesso che tenga conto degli esiti dei procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, predisponendo le attività a ciò necessarie in base alle scadenze del seguente cronoprogramma:

31/01/2022 Termine acquisizione risultati monitoraggi, analisi e indagini *in situ*

31/03/2022 Elaborazione dei risultati, prospettazione scenari di chiusura e modifiche al progetto di cui alla D.G.p. 267/2009. Redazione studio preliminare ambientale di cui all'Allegato IV-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

30/04/2022 Presentazione istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA [*screening*] per il progetto di chiusura della discarica.

30/07/2022 Presentazione istanza di Autorizzazione integrata ambientale AIA di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006, qualora sia stabilito che il progetto non debba essere assoggettato a VIA

Presentazione istanza di Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR di cui all'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, qualora sia stabilito che il progetto debba essere assoggettato a VIA

- che con propria ordinanza n. 01/2022/AMB del 29/04/2022, il termine per la presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale di cui all'articolo 19 del D.lgs. 152/2006, è stato prorogato al 31/05/2022, in accoglimento della richiesta che la società, per tramite dell'amministratore giudiziario, dott. Luigi Palumbo, aveva presentato in data 21/04/2022, con nota prot. 4/2022, ricevuta in medesima data e iscritta al prot. regionale n. 22868;

- che l’istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale è stata trasmessa dalla società entro il termine prorogato, in data 31/05/2022, e iscritta al prot. n. 31664 del 01/06/2022;
- che in data 15/07/2022 si è conclusa, con esito positivo, la procedura di verifica di assoggettabilità, avendo il decreto del Direttore del Servizio Valutazioni ambientali n. 3592/AMB, stabilito che “[..] il progetto riguardante la variante di adeguamento progettuale relativa alla discarica in loc. Pecol dei lupi in Comune di Cormons – presentato da Isontina Ambiente s.r.l. – non è da assoggettare alla procedura di VIA”;
- che il decreto n. 3592/AMB è stato notificato alla società, all’amministrazione giudiziaria e agli Enti coinvolti nel procedimento in data 19/07/2022, con nota prot. n. 41476;
- che in data 27/07/2022, con nota prot. 6/2022, ricevuta in medesima data e iscritta al prot. regionale n. 43169, l’amministrazione giudiziaria informava la Regione di una serie di circostanze e di ragioni alla luce delle quali chiedeva l’aggiornamento della scadenza del 30/07/2022 per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale “ad una data per la quale, secondo termini di ragionevolezza, possano essere completate le incombenze necessarie [..]”. In particolare, evidenziava quanto segue:
 - che l’amministrazione giudiziaria si accingeva “ora” alla predisposizione di quanto necessario per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale;
 - che il progetto da presentare ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione richiedeva di essere “idoneamente emendato” per soddisfare la condizione ambientale prescritta dal decreto 3592/AMB del 15/07/2022, la quale doveva essere verificata dal Servizio Valutazioni ambientali prima dell’avvio del procedimento amministrativo di autorizzazione integrata ambientale;
 - che non era stata ancora ultimata, da parte della società, la definitiva acquisizione della proprietà di una serie di particelle catastali ricadenti nell’area d’intervento, in particolare le particelle n. 2291, 2292, 2294, 2295 e 2296/1 del Foglio 14;
 - che riteneva, inoltre, necessario verificare quanto già segnalato in sede di verifica di assoggettabilità relativamente all’assegnazione, da parte della Regione, delle particelle catastali di interesse, in precedenza acquisite al patrimonio regionale;

PREMESSO, altresì:

- che il termine per la presentazione dell’istanza di autorizzazione integrata ambientale era noto all’amministrazione giudiziaria già dal 24/12/2021;
- che dalla presentazione della domanda di *screening* di VIA e l’emanazione del provvedimento conclusivo della relativa procedura, sono trascorsi 45 giorni, che l’amministrazione giudiziaria avrebbe potuto utilmente impiegare nella predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale ancorché, alla luce dell’affermazione presente nella nota del 27/07/2022, parrebbe che quest’ultima si accingesse solo “ora” alla predisposizione della stessa;
- che l’esame della condizione ambientale presente nel decreto n. 3592/AMB, nell’imporre l’emendamento del progetto con quanto richiesto dalla stessa, non si ritiene che esorbiti dai normali contenuti di un progetto di discarica o ne abbia introdotti di ulteriori, particolarmente gravosi o imprevedibili considerate le peculiarità tecniche e le premesse storiche del sito, limitandosi a una ragionevole e, pertanto,

condivisibile integrazione dei primi con elementi e informazioni coerenti con la situazione specifica del sito:

- che la società può, pertanto, adempiere a tali prescrizioni in tempi brevi;
- che la verifica della condizione ambientale di competenza del Servizio Valutazioni ambientali, in base al punto 3 del Decreto n. 3592/AMB, si colloca in una fase precedente all'avvio dell'*iter* diretto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, con ciò intendendosi l'atto da cui prende avvio la procedura di valutazione, il quale, a norma dell'articolo 29-quater, comma 3, del D.lgs. 152/2006, viene comunicato all'interessato solo dopo che l'autorità competente ha ricevuto la domanda di quest'ultimo e ha verificato la completezza della stessa e della documentazione allegata [articolo 29-ter, comma 4];
- che in base a quanto riportato al punto precedente, la verifica della condizione ambientale succitata da parte del Servizio Valutazioni ambientali, ancorché preventivamente avviata con la trasmissione della prescritta documentazione da parte della società, può procedere parallelamente al procedimento amministrativo diretto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, eventualmente sovrapponendosi a quest'ultimo, non ravvisandosi impedimenti in tal senso;

CONSIDERATO che quanto segnalato in ordine alla non ancora completa acquisizione della proprietà di una serie di particelle catastali ricadenti nell'area d'intervento [2291, 2292, 2294, 2295 e 2296/1 del Foglio 14] (tra l'altro già noto da tempo all'amministrazione giudiziaria come indicato dalla stessa nell'istanza di presentazione dello screening di VIA), non costituisce di per sé elemento ostativo alla presentazione della domanda di autorizzazione né al rilascio della stessa;

PRESO ATTO, nondimeno, di quanto comunicato dalla società in ordine all'avvio dei contatti coi soggetti interessati diretti all'acquisizione delle suddette aree, alcuni dei quali hanno già dato luogo ad accordi idonei a consentire alla società di averne la disponibilità;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico prevalente, nel caso in esame, consiste nella tutela della salute della popolazione e dell'ambiente dalle conseguenze che potrebbero derivare dal perdurare della situazione di fatto;

RITENUTO:

- che il suddetto interesse pubblico possa essere meglio perseguito attraverso un'auspicata, sollecita definizione della problematica rappresentata dalla chiusura della discarica;
- che in tale ottica di celerità, gli accordi tra le parti interessate rappresentino una soluzione maggiormente compatibile con l'interesse tutelato a condizione che le tempistiche per la definizione di questi ultimi risultino compatibili coi termini indicati dal Ministero della Transizione ecologica;

RITENUTO, altresì, in ossequio al principio costituzionalmente sancito della leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e organi dello Stato, di accogliere comunque e nonostante tutto la richiesta della società, integrando il cronoprogramma concordato con il Ministero della Transizione ecologica con la scadenza intermedia relativa alla presentazione della documentazione necessaria ai fini della verifica della condizione ambientale prescritta dal decreto 3592/AMB del 15/07/2022 e con la conseguente rideterminazione del termine per la presentazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il termine

ultimo del 20/12/2022 stabilito dal Ministero per la Transizione ecologica per il rilascio del titolo autorizzatorio definitivo per la gestione della discarica, facendo presente all'amministratore giudiziario che in caso di inottemperanza dei nuovi termini si dovrà procedere, come specificamente previsto dall'ordinanza n. 03/2021/AMB, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della LR 34/2017;

RITENUTO, pertanto, di integrare il cronoprogramma di cui al p.to 2 dell'Ordinanza n. 03/2021/AMB con la scadenza intermedia relativa alla presentazione della documentazione necessaria ai fini della verifica della condizione ambientale prescritta dal decreto 3592/AMB del 15/07/2022 e con la conseguente rideterminazione del termine per la presentazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale, come segue:

- 15/09/2022 Presentazione, al Servizio Valutazioni ambientali, ai fini della verifica della condizione ambientale prescritta dal decreto n. 3592/AMB, della documentazione a tal fine necessaria, come compiutamente individuata nella condizione stessa, come stabilito dal punto 3 del medesimo decreto.
- 30/09/2022 Presentazione istanza di Autorizzazione integrata ambientale AIA di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006 al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti inquinati.

RICHIAMATE:

- la circolare della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del MATTM, prot. 0005982/RIN del 22/04/2016;
- le proprie precedenti ordinanze n. 01/2019/AMB, 02/2020/AMB, 01/2021/AMB, 02/2021/AMB e 03/2021/AMB;

DATO ATTO altresì che come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.lgs. 152/2006, il presente atto sarà comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e all'AUSIR entro tre giorni dall'emissione;

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 29-decies, comma 9 e l'articolo 28 della L.R. 34/2017;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014";
- la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";
- la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE,
sentito il Ministro per la Transizione Ecologica,

ORDINA

alla società ISONTINA AMBIENTE S.R.L. di presentare:

- entro e non oltre il 15/09/2022, al Servizio Valutazioni ambientali, ai fini della verifica della condizione ambientale prescritta dal decreto n. 3592/AMB, della documentazione a tal fine necessaria, come compiutamente individuata nella condizione stessa, come stabilito dal punto 3 del medesimo decreto;
- entro e non oltre il 30/09/2022 l'istanza di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006 al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, per il progetto di chiusura della discarica di Pecol dei lupi.

DA ATTO

- che in caso di inottemperanza dei nuovi termini, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della LR 34/2017.

DISPONE

- la comunicazione della presente ordinanza:
 - ai fini dell'adempimento delle disposizioni ivi stabilite, alla società ISONTINA AMBIENTE s.r.l., nella persona dell'Amministratore giudiziario, dott. Luigi Palumbo;
 - ex art. 191, comma 1 del D.lgs. 152/2006 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e all'AUSIR;
 - al Sindaco del Comune di Cormons, al Prefetto della Provincia di Gorizia, all'ARPA FVG e all'ASUGI;
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul BUR.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Massimiliano Fedriga
(firmato digitalmente)

Trieste, 29 luglio 2022